



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Roma, 30 agosto 2016

Prot. n. 1769/2016

Al Sig. Ministro della Giustizia

Al Sig. Presidente della
Commissione Giustizia del Senato della Repubblica

Oggetto: disegno di legge n. 2284/9 avente ad oggetto la “*delega al Governo per la soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni*”.

In merito al disegno di legge in oggetto questa Autorità garante ha svolto approfondimenti tematici e in particolare:

1. Ha posto la questione all'ordine del giorno della Conferenza dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle province autonome svoltasi in data 1 giugno 2016, così da raccogliere le opinioni a livello territoriale;
2. Ha convocato e presieduto un tavolo tecnico in data 15.6.2016, a cui hanno partecipato soggetti istituzionali e rappresentanti associativi della magistratura e avvocatura fortemente impegnati sul tema della tutela dei diritti delle persone di minore età;
3. Ha approfondito l'esame delle singole questioni con incontri bilaterali con istituzioni, esponenti del mondo della magistratura, della avvocatura, delle rispettive associazioni rappresentative ed esperti;
4. Ha chiesto un incontro al Presidente della II Commissione Giustizia del Senato, in vista della ripresa dei lavori parlamentari

All'esito degli approfondimenti sopra elencati, pur nella consapevolezza dell'impegno con il quale si è tentato di individuare una soluzione di sistema per definire l'assetto normativo delle competenze in materia di famiglia e minori, particolarmente urgente in seguito alla legge di riforma della filiazione l. 219/2012, e al d.l.gs 2013 n. 154 in vista della necessità di realizzare

“unificazione delle competenze”, “uniformità dei riti” e “garanzie processuali omogenee”, si rappresenta che sono emerse le seguenti criticità, per la parte relativa alla tutela della persone di minore età, che si espongono in rapida sintesi.

Sul versante giudicante, la soppressione del tribunale per i minorenni con la creazione di sezioni specializzate del tribunale ordinario, sul modello della sezione lavoro, non sembra in grado di risolvere quei problemi interpretativi in ordine alla ripartizione delle competenze tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni, problemi che si riproporrebbero in identica maniera nei rapporti tra tribunale circondariale e tribunale distrettuale. Si ritiene necessaria una riforma del settore, tenuto conto che la norma che attualmente disciplina le competenze concorrenti (art. 38 disp. Att. C.c.) è fonte di confusione interpretativa e di duplicazione delle decisioni ricadenti su uno stesso nucleo familiare (procedimenti ex artt. 330 e 333 C.C.). Ma la riforma in itinere non appare diretta a superare i problemi di confusione e duplicato di decisioni che caratterizzano i rapporti fra giurisdizione dei Tribunali per i minorenni e giurisdizione dei Tribunali ordinari.

Sul versante inquirente/requirente, il trasferimento delle competenze dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai “gruppi specializzati” presso alla Procura ordinaria non potrebbe garantire l'esclusività - neppure formalmente prevista a differenza di quanto stabilito per le Sezioni specializzate distrettuali del Tribunale - delle funzioni minorili in capo ai Sostituti che vi fossero assegnati, e presenta il rischio di una grave dissoluzione del bagaglio di enorme competenza ed esperienza di cui oggi essi sono portatori

Invero le Procure presso i Tribunali per i minorenni hanno competenze giurisdizionali e amministrative che richiedono una dedizione in esclusiva dei magistrati che di esse si devono occupare e che difficilmente appaiono poter essere trasmesse nella loro interezza ai gruppi specializzati.

Gli uffici minorili di Procura non hanno competenza solo in ambito penale, ove ricadono su di essi rilevanti responsabilità e compiti anche in relazione all'indagine sulla personalità del minore, ma anche in ambito civile, ove ad essi soltanto la Legge costituzionale n. 2/99 ha riservato l'iniziativa per l'apertura delle procedure a tutela dei minori privi di adeguate figure genitoriali (con conseguente necessità di dedicarsi in via esclusiva alla materia minorile).

Per non parlare dei compiti di sorveglianza delle strutture comunitarie cui siano stati affidati i minori, la cui effettività è di vitale importanza per la buona riuscita dei percorsi di sostegno disposti dall'autorità giudicante ed è essenziale per evitare abusi ai danni dei soggetti deboli.

La specialità funzionale e culturale del ruolo e dei compiti della Procura presso il Tribunale per i minorenni, orientata, nel penale, alla filosofia di recupero del minore e, nel civile, alla tutela

dello stesso nei confronti di famiglie maltrattanti o inadeguate è del tutto diversa da quella della Procura ordinaria. La prima infatti opera con finalità preventive e in stretta connessione con i presidi sociosanitari territoriali e gli operatori sociali ed è garanzia di filtro rispetto a tante istanze di disagio minorile, che, proprio grazie a tale intervento, spesso non sono sfociate in procedimenti giudiziari.

Tutto ciò premesso, il rischio di perdere il patrimonio professionale-culturale e il modello di giurisdizione a tutela delle persone di minore età - "conquiste di civiltà" per il nostro Paese - deve essere evitato.

Alla luce di quanto sopra esposto e dei compiti istituzionali che la legge n. 112/2011 affida alla Autorità di Garanzia che rappresento, in linea con la normativa costituzionale e le raccomandazioni europee, e in particolare le *"Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore"* adottate il 17 novembre 2010, recependo principi dettati dalle fonti internazionali e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo visti gli artt. 27, 30, 31, 33 Cost., si chiede di superare le criticità descritte e realizzare un sistema di tutela giurisdizionale, con competenze esclusive, in favore delle persone di minore età che sia in grado di coniugare le esigenze di specializzazione ed esclusività di funzioni con quelle di prossimità.

Si evidenzia altresì la necessità di un organico adeguato ad assicurare celerità nella trattazione dei procedimenti in cui sono coinvolte persone di minore età. Si segnalano a tale proposito, a titolo esemplificativo, tra le tante questioni sensibili, le competenze del Giudice tutelare in materia di nomina del tutore, rese ancor più rilevanti dal crescente numero di minori stranieri non accompagnati che quotidianamente arrivano in Italia e impongono procedure rapide e uniformi sul territorio nazionale.

Filomena Albano

